

#### **ALLEGATO 3**

#### INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al Cliente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche.

In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui al presente documento solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

# Sezione I – Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il cliente

Informazioni relative all'intermediario che entra in contatto con il cliente ("Intermediario collaboratore")

Cognome e Nome/ Ragione o denominazione sociale		
Indirizzo sede operativa/legale		
Numero Iscrizione R.U.I. Sez. E	Data iscrizione	
Recapito telefonico	e-mail	
PEC		

L'Intermediario, in qualità di collaboratore, svolge l'attività per conto dell'Intermediario principale:

Ragione sociale:	Opteven Italia s.r.l.			
Numero Iscrizione al RUI	A000578913	Data iscrizione:	13/07/2017	
Sezione:	A - Agenti			
Sede legale e operativa:	Via Tazzoli 6 - 20154 Milano	Telefono:	02 87293400	Fax: 02 36046495
E-mail:	info.it@opteven.com	PEC:	opteven@legalmail.it	Sito web: www.opteven.it

## Sezione II – Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo:

- a) l'Intermediario collaboratore mette a disposizione nei propri locali i seguenti elenchi:
- 1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con cui l'intermediario per cui viene svolta l'attività ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico;
- 2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempie, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.

b) nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza il cliente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a.1.

# <u>Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi</u>

- a) Opteven Italia Srl opera in nome e per conto della Compagnia Opteven Assurances S.A., Rappresentanza generale per l'Italia, Via Enrico Tazzoli, 6, 20154 Milano MI.
- b) Opteven Italia Srl e le persone indicate nella presente informativa non detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.
- c) Opteven Italia Srl è detenuta al 100% dalla società francese Opteven Services S.A. la cui partecipazione maggioritaria è detenuta dalla holding francese
  Garantie Evolution 3. Quest'ultima detiene la partecipazione di maggioranza della impresa di assicurazione Opteven Assurances S.A. i cui prodotti sono distribuiti da
  Opteven Italia Srl. Non sussistono situazioni di conflitto di interesse che non siano state individuate, prevenute o adeguatamente gestite da Opteven Italia e che
  potrebbero incidere negativamente sull'interesse del contraente.

# <u>Sezione IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente</u>

- a) L'attività di intermediazione svolta da Opteven Italia SrI è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai Clienti da negligenze ed errori professionali dell'Intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'Intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b) Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il Cliente ha la facoltà di:
  - inoltrare reclamo per iscritto direttamente all'impresa preponente ai seguenti recapiti:

OPTEVEN ASSURANCES S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Enrico Tazzoli 6 – 20154 Milano (MI), Fax +39 02 36046495, e-mail: reclami.it@opteven.com.

- qualora non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, rivolgersi all'IVASS secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo relativo al contratto sottoscritto;
- avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente e indicati nel DIP aggiuntivo relativo al contratto sottoscritto.





### **ALLEGATO 4**

# INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al Cliente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Informazioni relative all'intermediario che entra in contatto con il cliente ("Intermediario collaboratore")

Cognome e Nome/ Ragione o denominazione sociale		
Indirizzo sede operativa/legale		
Numero Iscrizione R.U.I. Sez. E	Data iscrizione	
Recapito telefonico	e-mail	
PEC		

#### L'Intermediario, in qualità di collaboratore, svolge l'attività per conto dell'Intermediario principale:

	0 1			
Ragione sociale:	Opteven Italia s.r.l.			
Numero Iscrizione al RUI	A000578913	Data iscrizione:	13/07/2017	
Sezione:	A - Agenti			
Sede legale e operativa:	Via Tazzoli 6 - 20154 Milano	Telefono:	02 87293400	Fax: 02 36046495
E-mail:	info.it@opteven.com	PEC:	opteven@legalmail.it	Sito web: www.opteven.it
1				

# Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione

Con riferimento al contratto proposto, Opteven Italia Srl opera in nome e per conto della Compagnia Opteven Assurances S.A., Rappresentanza generale per l'Italia, Via Enrico Tazzoli, 6, 20154 Milano MI.

## Sezione II – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riferimento al contratto proposto, L'intermediario collaboratore non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del D. Lgs. 209/2005 (CAP). Opteven Italia Srl non distribuisce in modo esclusivo contratti di una o più imprese di assicurazione.

#### Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

La commissione percepita da Opteven Italia Srl è inclusa nel premio assicurativo. Una parte della commissione viene riconosciuta all'Intermediario collaboratore che ha distribuito il contratto.

In alcuni casi Opteven Italia Srl si avvale di soggetti iscritti nella sezione E del Rui che rientrano nell'ambito del personale dipendente dell'Intermediario. In tal caso la remunerazione di detti soggetti è inclusa nello stipendio riconosciuto agli stessi nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato in essere con Opteven Italia Srl.

Opteven Italia Srl può riconoscere periodicamente dei compensi aggiuntivi ai propri collaboratori sotto forma di c.d. profit sharing, ovvero una forma di remunerazione dei propri collaboratori basata sui risultati economici dell'Intermediario.

## Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi

- a. i premi pagati dal contraente a Opteven Italia Srl e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;
- b. le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:
  - 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità:
  - 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
  - 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.





#### **ALLEGATO 4ter**

### ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al Cliente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Informazioni relative all'intermediario che entra in contatto con il cliente ("Intermediario collaboratore")

Cognome e Nome/ Ragione o denominazione sociale		
Indirizzo sede operativa/legale		
Numero Iscrizione R.U.I. Sez. E	Data iscrizione	
Recapito telefonico	e-mail	
PEC		

## <u>Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi</u>

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche.
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente.
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione.
- e. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.
- f. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.